

---

---

PARTE I

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

---

ATTI DELLA REGIONE

---

LEGGI REGIONALI

---

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 11

**Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti.**



## Il Presidente della Regione

### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 70/5 del 5.7.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

### LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2022 N. 11

**Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

**Dott. Marco Marsilio**

Firmato digitalmente da MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 13/07/2022 15:30:55



Consiglio regionale

## Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti

### Art. 1

(Finalità e disposizioni generali)

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate) che prevede il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, la presente legge è finalizzata a garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e sordomute volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli alunni e studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive.
2. In attuazione della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), la presente legge detta norme per la disciplina delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.
3. Ai fini della presente legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

### Art. 2

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati per le funzioni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), esercitano le funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, mediante la gestione dei seguenti servizi:
  - a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;
  - b) fornitura dei testi scolastici;
  - c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
  - d) consulenza del tifologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito;

2

- e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
  - f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista.
2. La forma di esercizio delle funzioni previste al comma 1 è deliberata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nella gestione dei servizi derivanti dalle funzioni di cui al comma 1, ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può essere privilegiata la forma dell'affidamento in concessione ad enti, associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

#### Art. 3

(Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali)

1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti.
2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e dall'insegnante di sostegno.

#### Art. 4

(Contributi ai Comuni)

1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, i Comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sociale il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali.
2. Il contributo da assegnare ed erogare ai Comuni, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale e di altri fondi statali resi disponibili, sulla base del numero di alunni e studenti che necessitano degli interventi comunicati dai Comuni nel proprio atto programmatico.

#### Art. 5

(Erogazione di contributi)

1. All'atto dell'approvazione del programma di attività di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede a deliberare l'erogazione ai Comuni del contributo concesso ai sensi dell'articolo 4.
2. I Comuni provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

#### Art. 6

(Disposizioni attuative)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, detta le disposizioni attuative per assicurare l'uniforme gestione sul territorio regionale da parte dei Comuni dei servizi di cui all'articolo 2.

3

## Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023, il termine previsto dall'articolo 4 per la presentazione del programma e del piano finanziario è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
  - a) per l'anno 2022, determinati in euro 640.000,00 complessivamente, per euro 240.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571 e per euro 400.000,00 con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, capitolo 71529, della parte spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022;
  - b) per gli anni 2023 e 2024:
    - 1) con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571 pari ad euro 240.000,00 per ciascuna annualità, della parte spesa del Bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2023 e 2024;
    - 2) con i finanziamenti statali annualmente trasferiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e s. m. e i. e con altre risorse statali trasferite per le finalità della presente legge.
2. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

## Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 70/5 del 5.7.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
Firmato il 06/07/2022 12:13  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

VT/rd



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
CON VERBALE N. 70/5 DEL 5 LUGLIO 2022 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza  
ai ciechi e sordomuti" (in questo stesso Bollettino)

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Art. 1

#### Comma 947

947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.

Valerio  
Taddei

Firmato  
digitalmente da  
Valerio Taddei  
Data: 2022.07.06  
12:25:02 +02'00'